

FAQ SULLA TASI

CHE COS'E' LA TASI?

La TASI è un tributo che va versato al Comune e che viene utilizzato dal Comune per garantire la copertura dei cosiddetti "servizi indivisibili".

I servizi indivisibili sono le attività dei Comuni che non vengono offerte "a domanda individuale", come è dato per esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per esempio l'illuminazione pubblica, la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione delle strade e tanti altri ancora.

CHI PAGA LA TASI?

La Tasi nel Comune di Olgiate Comasco è dovuta:

- a) da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo **l'abitazione principale nelle categorie A1,A8,A9**. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- b) Le imprese costruttrici proprietarie di **immobili merce**, ossia di quei fabbricati costruiti e registrati nel magazzino, perché destinati alla vendita, purché non siano locati;
- c) I **fabbricati rurali strumentali** ossia tutte le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle **attività agricole** disciplinate dall'**articolo 2135 del codice civile**

IMPORTO MINIMO:

L'imposta è dovuta soltanto se raggiunge nell'anno l'importo di € 12,00

QUANDO SI PAGA:

I versamenti del dovuto TASI si effettuano in 2 rate, nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno.

ERRORI NEL PAGAMENTO:

Nel caso in cui si sia effettuato un pagamento superiore a quanto era dovuto, si può richiedere al Comune il rimborso o comunicarne la compensazione.

CASI PARTICOLARI:

- a) Esempio N. 1: I sig. X e Y sono comproprietari di un'abitazione in categoria A1. Il sig. X è comproprietario dell'immobile per il 70% e vi ha fissato la residenza, il sig. Y è comproprietario per il 30%, ma non vi risiede.
La TASI sarà dovuta soltanto dal sig. X per la sua percentuale.

- b) Esempio N. 2: I sig. X e Y sono residenti e comproprietari di un'abitazione in categoria A1. Il sig. X è comproprietario dell'immobile per il 70% mentre il sig. Y è comproprietario per il 30%.

Ognuno dei due possessori verserà la TASI in base alla sua percentuale di possesso, pur essendo coobbligati in solido al pagamento della TASI a prescindere dalla quota di possesso. Infatti nel caso di mancato od erroneo versamento della tassa, l'art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l'anno 2014 consente al comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.